

**REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO**

**COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
(AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE)**

Sede legale Corso Mazzini - sede provvisoria fraz. Villa Passo 64010 Civitella del Tronto (TE)
P.I. 00467160677 tel. 0861/918321 sito internet: www.comune.civitelladeltronto.te.it
e-mail: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DEI COMUNI CITTA’
TERRITORIO VAL VIBRATA (AMMINISTRAZIONE APPALTANTE)**

*Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2
Sant’Omero (TE)*
P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it



Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura: aperta art.60 D.Lgs.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, c.3, lett. b, D.Lgs.50/2016

**SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E
RESTAURO, CON MESSA IN SICUREZZA, DELLA FORTEZZA BORBONICA
DI CIVITELLA DEL TRONTO**

DISCIPLINARE DI GARA
CUP: B72C16000130001 CIG: 7186862224

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO, CON MESSA IN SICUREZZA, DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO. MASTERPLAN ABRUZZO - PATTI PER IL SUD”.

PREMESSE

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”), allegato al bando di gara (di seguito “**Bando**”) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di “*progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud*”.

La presente procedura si svolgerà mediante procedura aperta ex articoli 24, 46, 59, 60 comma 1, 71, 145,157 comma 2, 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”) in forza della convenzione per l’attuazione degli investimenti del **MASTERPLAN per l’ABRUZZO**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.229 del 19/04/2016 in attuazione della “*delibera CIPE n.26/2016 – Fondo sviluppo e coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, firmata in data 10/11/2016 tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Civitella del Tronto, quale soggetto attuatore nonché delle deliberazioni della G.C. n.143 del 15/11/2016 e n.76 del 16/06/2017, rispettivamente di designazione del RUP, nella persona del Geom. Fabrizio Verticelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di approvazione dello studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera in argomento, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comportante la spesa complessiva di € 4.000.000,00 di cui € 2.850.000,00 per lavori ed € 1.150.000,00 per somme in amministrazione ed altresì della determinazione a contrarre RG n. 462 del 15/09/2017 contenente l’attestazione di regolarità amministrativa e contabile (ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000) che viene intesa anche come controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del D.lgs 267/2000, in particolare in relazione al fatto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l’aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l’aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

La presente procedura è stata indetta con determinazione a contrarre RG n. 462 del 15/09/2017 a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Civitella del Tronto, quale Ente attuatore in forza della richiamata Convenzione e viene pubblicata per il tramite della Centrale di Committenza denominata Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata come meglio specificato alla Sezione I del bando di gara e art. 3 del presente disciplinare. La gara di appalto di servizi di ingegneria ed architettura ha ad oggetto le opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del Codice dei Contratti.

Il luogo di svolgimento della prestazione del servizio è il Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE) e precisamente presso il sito Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto
- Determinazione dei corrispettivi con elenco delle prestazioni;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati;

Il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 d.lgs 50/2016 è il Geom. Fabrizio Verticelli (responsabile area tecnica Comune di Civitella del Tronto quale Ente attuatore e Amministrazione Contraente) – tel. 0861/918321 email tecnico@pec.comunecivitteladeltronto.it

ARTICOLO 1 - PUBBLICITA'

Tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi compresa l'aggiudicazione, saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza denominata Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata sito internet www.unionecomunivalvibrata.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gare e Contratti nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale ed altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana– serie speciale relativa ai contratti pubblici del 20/09/2017 limitatamente al bando di gara (per estratto) e avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, 216 co. 11 del Codice dei Contratti e dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, 216 comma 11 del Codice dei Contratti, e degli articoli 3, co. 1, lett. b) e 5 comma 1 lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando viene, altresì, pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale così come avverrà per l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, 216 co. 11 del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Contraente si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Contraente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Contraente, altresì, si riserva il diritto, per proprie esigenze e motivatamente, di non procedere alla formalizzazione dell'incarico con il soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e/o di non concludere il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

La Stazione contraente si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione contraente e comunicate sul sito della Centrale di Committenza Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata www.unionecomunivalvibrata.it.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 commi 8 e 9 d.lgs 50/2016, verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione dei suddetti contratti sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del suddetto contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, al controllo del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 216 co. 13 del Codice dei Contratti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e smi. nonché alle clausole di riserva disposte nel presente disciplinare in favore della Stazione Contraente.

Il pagamento dei corrispettivi della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto nello schema di contratto e nel rispetto dei termini di cui al dlgs 231/2002 come modificato ed integrato dal dlgs 136/2010 e smi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l.n. 136/2010

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI.

Stazione Contraente Comune di Civitella del Tronto (TE) Sede legale Corso Mazzini - sede provvisoria fraz. Villa Passo 64010 Civitella del Tronto (TE) P.I. 00467160677 tel. 0861/918321 sito internet: www.comune.civitelladeltronto.te.it
e-mail: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 dlgs 50/2016 è il Geom. Fabrizio Verticelli (responsabile area tecnica Comune di Civitella del Tronto quale Ente attuatore e Amministrazione Contraente) – tel. 0861/918321 email tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Eventuali istanze di accesso agli atti relativi alla gara e fino alla proposta di aggiudicazione dovranno essere inviate esclusivamente alla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni città territorio Val Vibrata all'indirizzo internet unionecomunivalvibrata@pec.it o consegna al protocollo della Centrale Unica di Committenza sopra specificata presso via Aldo Fabrizi n. 2 Sant'Omero (TE).

Bando e disciplinare di gara, la relativa modulistica, la determinazione dei corrispettivi, lo schema del contratto nonché la progettazione di fattibilità con gli elaborati prescritti dall'articolo 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 17, 23,242 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, approvata con delibera di G.M. di Civitella del Tronto n. 76 del 16.06.2017 sono pubblicati sul sito www.unionecomunivalvibrata.it sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di *“progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misure, contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud”*.

L'intervento ha l'obiettivo di riqualificare funzionalmente l'intero complesso della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto (TE) attraverso opere di conservazione e restauro delle strutture architettoniche, degli spazi delle piazze d'armi e dei percorsi, opere di messa in sicurezza della cinta muraria e opere di recupero e sistemazione delle aree di accesso al sito.

La finalità è quella di valorizzare l'area storica nel suo complesso come esempio di sistema difensivo fortificato conservatosi integralmente e di restituire alla fruizione pubblica l'intero sito comprese le aree e i percorsi attualmente in cattivo stato conservativo e in stato di abbandono.

L'affidamento dei servizi di progettazione (cat. N. 12) ha ad oggetto la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, i cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 243 e 244 del D.P.R. 207/10.

L'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori nonchè la direzione lavori, misure e contabilità.

Le prestazioni tecniche richieste sono specificate nell'Allegato denominato "*Determinazione dei Corrispettivi con elenco delle prestazioni*" al quale si rinvia espressamente e per le quali sono stati calcolati i corrispettivi sopra citati.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta definizione del progetto di realizzazione delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto come meglio descritto nello studio di fattibilità e relativi allegati, ai fini dell'ottenimento delle approvazioni, dell'esito positivo della procedura di verifica e del successivo affidamento dei lavori.

Il luogo di esecuzione delle attività sarà l'area ove è ubicata la Fortezza Borbonica presso il Comune di Civitella del Tronto e la sede civica provvisoria sita in Civitella del Tronto (TE), frazione Villa Passo sarà il luogo in materia di convocazione di riunioni etc. secondo quanto indicherà il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Verticelli.

L'importo complessivo stimato dei lavori ammonta ad euro **4.000.000,00** di cui euro **2.850.000,00** per lavori ed euro **1.150.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione in osservanza della previsione di costo indicata dal piano triennale delle opere pubbliche adottato dal Comune di Civitella del Tronto con delibera di G.M. n. 16 del 17.03.2016.

La progettazione, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella tabella *infra* riportata avente ad oggetto il seguente **quadro economico dei lavori**:

DM 17/06/2016 CATEGORIE D'OPERA	DESCRIZIONE	L. 143/1949 classe e categoria	Costo Categorie (€)	Incidenza
EDILIZIA E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. Interventi di conservazione e restauro delle mura, corpi di fabbrica e degli spazi aperti (piazze, percorsi e accessi)	I/e	1.750.000,00	61,40 %
STRUTTURE S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	700.000,00	24,56 %
IMPIANTI IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. Interventi di rifacimento impianti e nuova illuminazione	III/c	400.000,00	14,04 %

Costo complessivo dei lavori: EURO 2.850.000,00

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla progettazione delle opere in categoria E.22 è qualificata come principale, mentre quella relativa alla progettazione delle opere in categoria S.04 e IA.03 sono qualificate come secondarie.

L'incarico comprende anche le prestazioni di verifica delle lavorazioni e raccolta della documentazione ai fini della presentazione dei titoli autorizzativi, asseverazione o altro ai Vigili del Fuoco al completamento lavori.

ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE DI GARA D'APPALTO

L'importo stimato posto a base d'asta per i servizi tecnici richiesti, soggetto al ribasso dell'offerente, è pari ad € 153.016,21 (centocinquantatremilasedicieceuro/21) come riportato nella determinazione dei corrispettivi, allegata al presente disciplinare a farne parte integrante e sostanziale ed alla quale si rinvia, comprensivo di ogni altro onere accessorio e rimborsi spese necessari per lo svolgimento del servizio, a cui si aggiungeranno l'IVA di legge ed il contributo previdenziale nelle aliquote vigenti previste. E' escluso ogni altro onere. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per l'espletamento delle prestazioni richieste sino alla completa ed esaustiva conclusione della procedura.

I compensi sono stati calcolati con riferimento al citato D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nell'Allegato denominato "*Determinazione dei corrispettivi con elenco delle prestazioni*" ed esteso a tutte le prestazioni tecniche, ivi comprese quelle non rientranti nel presente appalto, tuttavia apportando la prescritta revisione dei corrispettivi per le motivazioni di seguito esplicate.

L'intervento di cui trattasi figura nel Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo (c.d. Masterplan Regione Abruzzo), ricomprendente l'elenco degli interventi ritenuti prioritari dalla Regione Abruzzo, con contributo previsto di € 4.000.000,00; in data 10.11.2016 è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra il Presidente della G.R. d'Abruzzo ed il Sindaco p.t. dell'Ente attuatore (Comune di Civitella del Tronto); all'art. 4, co. 5, lett. c) di detta Convenzione è previsto un limite alle spese generali e tecniche in caso di affidamento dei servizi all'esterno, in conformità alla comunicazione RA/18941/SQ del 17.07.2015, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C.; tale limite è fissato nell'8% (otto-per-cento) dell'importo lordo per lavori.

L'importo degli onorari e rimborsi spese ottenuto dall'applicazione del citato D.M. 17.06.2016 per tutte le prestazioni tecniche previste per l'intervento di cui trattasi, è risultato eccedente il limite dell'8% fissato per gli interventi di cui al "Masterplan per l'Abruzzo"; l'importo totale è stato, quindi, ricondotto al limite fissato in Convenzione e gli importi per singole prestazioni tecniche rimodulato in proporzione, in modo da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto; infine, sono stati sommati gli importi afferenti le prestazioni poste a gara con il presente bando, per ottenere il valore a base d'asta, risultato, appunto pari ad € 153.016,21 (centocinquantatremilasedicieceuro/21), comprensivo di rimborso spese ed escluso oneri di Iva e Contributo previdenziale.

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La stipulazione del suddetto contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, al controllo del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 216 co. 13 del Codice dei Contratti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e s.m. nonchè alle clausole di riserva disposte nel presente disciplinare in favore della Stazione Contraente.

Si specifica, altresì, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del dlgs 81/2008, che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Nello specifico, l'importo a base di gara del presente appalto risulta così dettagliato per singole fasi come specificato nell'allegato denominato "*Determinazione dei corrispettivi con elenco delle prestazioni*" a cui si rinvia integralmente, riportando di seguito la tabella riepilogativa:

CORRIPETTIVI (ONORARIO + RIMBORSI) ESCLUSO ONERI (base Convenzione Masterplan)

Servizio	Onorario	Rimborsi	TOTALE
a) <u>Progettazione definitiva</u>	53.410,64 €	13.352,66 €	66.763,30 €
b) <u>Progettazione esecutiva</u>	30.262,54 €	7.565,63 €	37.828,17 €
e) <u>D.L., contabilità, liquidazione</u>	38.739,79 €	9.684,95 €	48.424,74 €
Totale	a) € 66.763,30 + b) € 37.828,17 + c) € 48424,74 = € 153.016,21		

Per maggiori informazioni, nonché per il dettaglio delle singole prestazioni richieste, si rinvia alla determinazione dei corrispettivi con elenco delle prestazioni allegata a far parte integrante del presente disciplinare di gara.

Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base d'asta, è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere indicate nello Studio di Fattibilità approvato con Deliberazione di G.C. n° 76 del 16.06.2017, opere aventi i seguenti importi, distinti per categorie:

	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA PROGETTARE	
DESCRIZIONE	CAT. D.M. 17.06.2016	IMPORTO
Interventi di conservazione e restauro	E22	€ 1.750.000,00
Interventi strutturali	S.04	€ 700.000,00
Impianti elettrici, antincendio e vari	IA.03	€ 400.000,00

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Le attività di cui sopra dovranno inoltre tenere in considerazione il fatto che la Stazione Contraente ha già effettuato rilievi ed indagini necessarie per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista geologico come è dato riscontrare dagli allegati allo studio di fattibilità approvato con delibera di GM. di Civitella del Tronto n.76 del 16.06.2007.

Laddove l'aggiudicatario dovesse ritenere insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici raccolti con tale campagna, lo stesso, previa comunicazione al R.U.P. della Stazione Contrante per l'ottenimento delle giuste autorizzazioni, potrà effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente carico sia per l'aspetto economico che tecnico-gestionale.

ARTICOLO 6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida n° 2 di ANAC (approvate con Deliberazione del Consiglio di Autorità n° 1005 del 21/09/2016), in base ai seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa:

- elementi qualitativi:
max punti 80
- elementi quantitativi:

max punti 20

**Totale 100 punti così articolati
come da tabella che segue:**

CRITERI				
OFFERTA TECNICA				
<i>Lettera d'ordine</i>	<i>CRITERIO</i>	<i>sub-Criterio</i>	<i>Sub-peso</i>	<i>Punteggio massimo</i>
A	A. Livello di capacità allo svolgimento del servizio in affidamento, desunto, sulla base della documentazione specificata nel disciplinare di gara, dallo svolgimento di n.2 servizi negli ultimi dieci anni	A.1 Per gli aspetti concernenti la correttezza delle modalità di analisi, recupero e restauro di edifici storici. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.	Punteggio massimo 15	40
		A.2 Per gli aspetti attinenti la coniugazione della sicurezza strutturale delle opere in relazione alla coesistenza di stratificazioni storiche esistenti. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.	Punteggio massimo 15	
		A.3 Per gli aspetti concernenti gli interventi di allestimento e musealizzazione in contesti storici. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.	Punteggio massimo 10	
B	B. Adeguatezza della metodologia di svolgimento del servizio desunta, sulla base della documentazione specificata nel disciplinare di gara, anche in relazione ai modelli organizzativi proposti dal concorrente	B1 Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto di incarico, strettamente attinenti al lavoro per il quale è svolto il servizio, in rapporto agli effettivi benefici che possano derivarne all'Amministrazione.	Punteggio massimo 20	40
		B.2 Qualità, intelligibilità degli aspetti conoscitivi e di restituzione, Valore delle scelte progettuali a salvaguardia e tutela del bene.	Punteggio massimo 15	
		B.3 Efficienza del modello organizzativo anche in relazione agli aspetti interdisciplinari coinvolgenti l'intervento ed alle problematiche di natura tecnica da affrontare.	Punteggio massimo 5	
Totale OFFERTA TECNICA			80	
OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE			punteggio massimo	
C	C. Ribasso unico rispetto al corrispettivo base (con un massimo del 20%)		10	
D	D. Ribasso unico rispetto ai tempi di esecuzione del servizio (con un massimo del 5%)		10	
Totale OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE			20	
TOTALE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA-			100	

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;
- A_i , B_i , C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i esimo (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta);
- P_a , P_b , P_c e P_d sono i fattori ponderali (peso) di cui all'articolo 266, co. 5, del Regolamento di Attuazione.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente agli elementi A) e B) indicati nella tabella che precede, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G al DPR 207/2010 ovvero:

- Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee - guida di cui all'allegato G al Regolamento di Attuazione, come richiamato dall'allegato M allo stesso Regolamento di Attuazione; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Modesto	0,2
Assente/irrelevante	0,0

- Per ciascun sub-elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun sub-criterio (i), variabile da zero a uno;

P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-criterio dell'offerta in esame;

P_{max} è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-criterio tra tutte le offerte

La Stazione Contraente non applica l'articolo 266, comma 3, del Regolamento di Attuazione, pertanto non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi C) e D) della tabella

che precede, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti $X = 0,80$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$$D_i = T_i / T_{medio} \quad \text{per } T_i < T_{medio}$$

$$D_i = 1,00 \quad \text{per } T_i \geq T_{medio}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Si precisa che nella valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione di gara si atterrà ai seguenti criteri:

CRITERIO A - Punti 40 : Livello di capacità allo svolgimento del servizio in affidamento, desunto, sulla base della documentazione specificata nel disciplinare di gara, dallo svolgimento di n.due servizi svolti negli ultimi dieci anni

Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano del restauro architettonico, sul piano strutturale per interventi di edifici storici tutelati, in relazione a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Sub-criterio A.1 – Punti 15: Per gli aspetti concernenti la correttezza delle modalità di analisi, recupero e restauro di edifici storici. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.

Sub-criterio A.2 – Punti 15: Per gli aspetti attinenti la coniugazione della sicurezza strutturale delle opere in relazione alla coesistenza di stratificazioni storiche esistenti. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.

Sub-criterio A.3 – Punti 10: Per gli aspetti concernenti gli interventi di allestimento e musealizzazione in contesti storici. Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della rappresentazione.

Criteri motivazionali: si ritengono più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti (architettonico, strutturale per interventi su complessi storici), il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti ovvero effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di tutelare e valorizzare l'opera. Saranno privilegiati, nel punteggio, i pregressi interventi svolti, affini per categoria a quello oggetto della presente procedura di gara. Sarà, inoltre, premiata con punteggi maggiori la chiarezza e completezza espositiva.

CRITERIO B - Punti 40: Adeguatezza della metodologia di svolgimento del servizio desunta, sulla base della documentazione specificata nel disciplinare di gara, anche in relazione ai modelli organizzativi proposti dal concorrente:

Sub-criterio B.1 - Punt **20** Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto di incarico, strettamente attinenti al lavoro per il quale è svolto il servizio, in rapporto agli effettivi benefici che possano derivarne all'Amministrazione.

Sub-criterio B.2 - Punt **15** Qualità, intelligibilità degli aspetti conoscitivi e di restituzione, valore delle scelte progettuali a salvaguardia e tutela del bene.

Sub-criterio B.3 - Punt **5**: Efficienza del modello organizzativo anche in relazione agli aspetti interdisciplinari coinvolgenti l'intervento ed alle problematiche di natura tecnica da affrontare.

Criteri motivazionali: sarà assegnata specifica premialità al concorrente che presenti, in sede di offerta, proposta migliorativa. La relazione metodologica dovrà essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, in ogni caso di dovrà:

- Perseguire le medesime finalità descritte nella progettualità già approvata;
- Evidenziare, in maniera sintetica, ma chiara, gli elementi migliorativi proposti dal concorrente;
- Non determinare un aumento della spesa

Si riterranno più adeguate quelle offerte che indichino dettagliatamente:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione progettuale;
- b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si eseguiranno le opere;
- c) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso:
 - redazione dell'organigramma del soggetto che in caso di aggiudicazione, sarà addetto ai servizi tecnici, oggetto della presente procedura, con puntuale indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali e della quota e delle funzioni di partecipazione all'interno del soggetto concorrente; il nominativo della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; il soggetto che sarà formalmente incaricato della Direzione dei lavori, il quale assumerà su di sé le responsabilità civili, amministrative e penali connesse alla direzione stessa, trattandosi propriamente di organo monocratico; per i R.T.P.: evidenziazione della presenza (obbligatoria) all'interno del soggetto concorrente, di giovane Professionista iscritto all'Albo da meno di 5 anni;

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente.

I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente scala di valori (con possibile attribuzione di coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente
Soluzioni migliorative globali proposte e relativa presentazione di livello eccellente	1,0
Soluzioni proposte globali altamente migliorative rispetto a quelle a base di gara	0,8
Soluzioni proposte apprezzabilmente migliorative rispetto a quelle a base di gara	0,6
Soluzioni proposte con miglioramenti non complessivi e riferibili solo ad aspetti secondari	0,4
Soluzioni migliorative proposte poco rilevanti/trascurabili/non attinenti alle finalità	0,2

Proposta migliorativa assente	0,0
-------------------------------	-----

L'eventuale mancata allegazione della proposta migliorativa non comporterà l'esclusione dalla gara, ma solamente l'assegnazione di un punteggio pari a zero per il presente elemento di giudizio.

L'accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte migliorative presentate dal concorrente risultato aggiudicatario del servizio compete, in ogni caso, alla Stazione Contraente.

La Commissione di gara assegnerà punteggi più alti alle proposte che, senza determinare un aumento del costo complessivo dell'intervento, evidenzino:

- la propensione alla sostenibilità ambientale, in termini di materiali da utilizzare, soluzioni tecniche prescelte, recupero/riutilizzo materiali post-consumo, minimizzazione dei fabbisogni energetici;
- la flessibilità d'uso, per eventuali altri utilizzi ipotizzabili.

Previa verifica della proposta di aggiudicazione, a norma del combinato disposto degli artt.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del D.Lgs. n.50/2016 con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra specificato verrà disposta l'aggiudicazione della procedura.

Si procederà pertanto con le verifiche relative all'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stazione Contraente provvederà a comunicare l'aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché al concorrente che nella graduatoria sarà risultato secondo e, comunque, a tutti i soggetti di cui all'art.76 (*Informazioni dei candidati e degli offerenti*), comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; l'Amministrazione comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti secondo quanto previsto dall'art.76, comma 5, lett. b).

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Come precedentemente indicato il possesso dei requisiti, autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445/200, sarà oggetto di verifica attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Nel caso in cui il sistema AVCPass non permettesse le verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione procederà attraverso le richieste dirette agli enti certificatori.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblico-amministrativa: a norma dell'art.32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'aggiudicatario, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, verrà richiesto il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito sulla GURI e degli estratti sui quotidiani.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è pari a **180 giorni, di cui 120 g. per la progettazione definitiva decorrenti dalla richiesta da parte dell'Amministrazione e 60 g. per la progettazione esecutiva decorrenti dalla richiesta da parte dell'Amministrazione ovvero il termine inferiore, eventualmente offerto dall'operatore economico in sede di gara,** al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

Tempo utile per la Direzione, contabilità e misura: farà fede il termine che verrà previsto nel bando di gara per lavori, a cui verrà applicato il ribasso in termini di tempo offerto in sede di relativa gara dall'aggiudicatario dei lavori, ove previsto; l'incarico, comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte delle Amministrazioni competenti, di tutti i collaudi strutturali, impiantistici e tecnico-amministrativi previsti dalle norme vigenti.

Il progetto definitivo, a cura del Progettista, dovrà essere sottoposto ai preventivi pareri degli enti ed organi competenti.

E' onere del Progettista predisporre tutti i richiedi elaborati, nelle copie necessarie e intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito ottenimento degli atti abilitativi.

I due livelli di progettazione richiesti dovranno essere in ogni caso completi di quanto necessari, ai sensi di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'appalto, all'espletamento delle procedure per il regolare affidamento dei lavori.

E' compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Nel caso in cui le progettazioni fossero respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica all'affidatario non sarà dovuto alcuno compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute.

Il progetto definitivo formerà oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 (*Verifica preventiva della progettazione*), comma 3, del D.Lgs. n.50/2016; il progetto esecutivo formerà oggetto di verifica e di validazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura nell'ambito delle somme appositamente individuate in forza della Convenzione per l'attuazione degli investimenti del **MASTERPLAN per l'ABRUZZO**, di cui alla delibera CIPE n.26/2016 – Fondo sviluppo e coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, firmata in data 10/11/2016 tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Civitella del Tronto quale soggetto attuatore per un finanziamento di € 4.000.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati ed inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, adottato con atto di G.M. di Civitella del Tronto n. 16 del 17/03/2016 per il triennio 2017/2019.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dal combinato disposto di cui agli artt. 3 co.1. lett. p) e 46 del Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1,2,3 e 5 del decreto del M.I.T. n. 263 del 02.12.2006, iscritti agli albi professionali e per questo autorizzati all'esercizio della professione per la progettazione delle opere del bando e precisamente:

- a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura*: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T.I. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) *le società di professionisti*: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui

al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale costituite secondo quanto previsto nell'articolo 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

- c) *le società di ingegneria*: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi costituite secondo quanto previsto nell'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010;
- d) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri*, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) *i R.T. costituiti* dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, *ovvero i R.T. non ancora costituiti* (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) *i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, e 147 comma 1 del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione. Le unità minime stimate (persone fisiche) per l'espletamento del servizio sono pari a n. 5 unità.

Atteso che la progettazione oggetto dell'affidamento riguarda un immobile di interesse storico artistico sottoposto ai vincoli di cui al dlgs 42/2004, la progettazione è riservata ai laureati in Architettura o muniti di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti sez A.

Gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, fermo restando che dovrà essere indicata quale, tra le unità minime indicate per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche, è la persona fisica incaricata della integrazione tra le stesse.

Tra i soggetti riportati va indicato il Direttore dei lavori, il quale assumerà su di sé le responsabilità civili, amministrative e penali proprie del ruolo, trattandosi di organo propriamente monocratico; gli altri soggetti, sotto il diretto coordinamento del Direttore dei lavori, integreranno l'Ufficio di direzione dei lavori con ruoli e responsabilità diverse.

I nominativi indicati nella domanda sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati, se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della stazione contraente, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5 del Codice dei Contratti, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 80 del dlgs 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;
3. che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T. o di un consorzio.

I R.T. e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, **specificando le parti e la percentuale delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T. o il consorzio ordinario.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, **a pena di esclusione** dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, **I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, INOLTRE, DEVONO PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN GIOVANE PROFESSIONISTA, LAUREATO ABILITATO DA MENO DI CINQUE ANNI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 11;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 12;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 13;
- iv. assumere gli obblighi e rendere le dichiarazioni, di cui al successivo articolo 14.

In sede di gara, l'operatore economico potrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la compilazione e presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti da inserire nella busta A – documentazione amministrativa, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Centrale di Committenza richiederà all'aggiudicatario, nonché, eventualmente, al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati ai sensi dell'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Centrale di Committenza ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

ARTICOLO 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 12 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5 e 147 comma 1 del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

Per valutare la situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, si terrà conto della forma giuridica tra quelle di cui all'art. 46, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, con:

- a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti come di seguito specificato;
- b) possesso dei requisiti di cui al Decreto M.I.T. n° 263 del 02.12.2016;
- c) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi (art. 83 del Codice), e iscrizione negli Albi professionali, Ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche e comunque i requisiti previsti, per le diverse forme giuridiche, dal Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016.

In particolare, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, **ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale** riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari a n. 5 unità, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

- I. n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Edilizia (E.22)” Architetto con diploma di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio (Le opere e la relativa progettazione riguardano immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli; ai sensi delle Linee Guida n° 1 ANAC, cap. IV, p.to 2.2.2.4, la progettazione è riservata ai laureati in Architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)**
- II. n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Strutture (S.03)” Ingegnere strutturista esperto in consolidamento dei beni culturali (Progettista iscritto all'Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali – sez. A, responsabile della progettazione degli interventi strutturali)**
- III. n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Impianti elettrici” (IA.03)**
- IV. n. 1 Geologo (Professionista incaricato delle prospezioni geognostiche ed interpretazione dei relativi risultati, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016)**
- V. n. 1 Archeologo**

Ai sensi delle Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. II, par. 3, “[...] non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: [...] la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione [...]”.

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità minime, in termine di figure professionali, stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle.

E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche;
2. della redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica;
3. della redazione della relazione archeologica - stratigrafica;

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto se non nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 dlgs 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le singole attività progettuali specialistiche non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e ciascuno dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- b) R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale, l'operatore economico dovrà presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, una dichiarazione sostitutiva in carta semplice con la sottoscrizione del dichiarante ed allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento nella quale si dichiara il titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici) per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale.

ART. 13 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 co. 4 e 5, 86 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 - Linee Guida n° 1 ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (esercizi 2012-2013-2014-2015-2016), per un importo cumulativamente pari al doppio dell'importo a base di gara, pertanto pari ad almeno € 306.032,42 (trecentoseimilatrentadueuro/42) IVA ed oneri esclusi.

Ai sensi dell'art. 83 co. 4 e 5, 86 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 - Linee Guida n° 1 ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1, in virtù del principio contenuto nell'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che il

presente requisito viene richiesto in considerazione della dimensione e della complessità dell'intervento. Tale requisito risulta essere specificamente motivato in considerazione della complessità dell'incarico da espletarsi su immobile di interesse storico artistico e sottoposto a vincolo ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all'art. 46, co.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n. 262 del 02.12.2016 non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

- b) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett.g. del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, co. 5 ed Allegato XVII-parte II del Codice, nonché Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1 per un importo globale per ogni classe e categoria pari al doppio dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno delle classi e categorie come da tabelle esplicative che seguono:

Descrizione	Categoria	Grado di	Importo
	DM 17.06.2016	complessità	
Lavori Restauro e conservazione edifici e manufatti di interesse storico	E.22	1,55	€1.750.000,00
Lavori su strutture in murature consolidamenti e verifiche strutturali	S.04	0.90	€700.000,00
Impianti elettrici in genere	IA.03	1,15	€400.000,00
	Importo totale delle opere:		€2.850.000,00

ID	Importo lavori	(In caso di Raggruppamento)	Importo dei lavori
opere	richiesto \geq	Indicazione componente	
E.22	\geq € 1.750.000,00		
S.04	\geq € 700.000,00		
IA.03	\geq € 400.000,00		

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

In aderenza al p.to 2.2.2.4 delle Linee Guida n° 1 di ANAC, si precisa che *“Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.”*

Si precisa, inoltre, che per ciascuna categoria nella tabella che precede, i requisiti sono dimostrabili anche attraverso pregressi servizi prestati, nello stesso periodo indicato, per categorie omogenee di lavorazione, aventi grado di complessità superiore a quello indicato (es.: il requisito inerente la cat. “strutture” S.04, grado di complessità 0,90, è dimostrabile anche con pregressi servizi inerenti la cat. S.03, avente grado di complessità 0,95; stessa cosa per le altre tipologie di parti d'opera, “edilizia” ed “impianti”).

Per la classificazione dei servizi affidati sulla base delle categorie desunte dalla Legge n° 143/1949, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tav. Z-1 “Categorie delle opere - parametro grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al D.M. Giustizia 17.06.2016.

- c) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura (c.d. “servizi di punta”), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; tale requisito non è frazionabile per raggruppamenti temporanei e consorzi stabili; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, in caso di raggruppamenti temporanei, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, il periodo di esecuzione, l'attività svolta dal concorrente nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno concorrente nella descrizione del servizio di cui al modello tipo di tabella che segue.

Più precisamente, il requisito, per ognuna delle categorie di opere, deve essere dimostrato con l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n° due servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo:

ID	Servizi	Imp. lavori richiesto \geq	(In caso di	Servizio (descriz. del servizio)	Committente	Importo dei
			Raggrupp.)			Indicazione componente
E.22	1° servizio	\geq €				
	2° servizio					
S.04	1° servizio	\geq €				
	2° servizio					
IA.03	1° servizio	\geq €				
	2° servizio					

In aderenza al p.to 2.2.2.4 delle Linee Guida n° 1 di ANAC, si precisa che “Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.”

Si specifica, inoltre, che per ciascuna categoria nella tabella che precede, i requisiti sono dimostrabili anche attraverso pregressi servizi prestati, nello stesso periodo indicato e per categorie omogenee di lavorazione, aventi grado di complessità superiore a quelli indicato (es.: il requisito inerente la cat. “strutture” S.04, grado di complessità 0,90, è dimostrabile anche con pregressi servizi inerenti la cat. S.03, con grado di complessità 0,95; stessa cosa per le altre tipologie di parti d'opera “edilizia” e “impianti”).

Per la classificazione dei servizi affidati sulla base delle categorie ex-Legge n° 143/1949, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tav. Z-1 “Categorie delle opere - parametro grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al D.M. Giustizia 17.06.2016.

Con esclusivo riferimento alle categorie “edilizia” e “strutture”, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle

oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

I lavori valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli per i quali è stata svolta: attività accessoria di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; .progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza. Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi resi in favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l'opera progettata sia stata in concreto realizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2014, n.3663 e parere precontenzioso ANAC n.178 del 21 ottobre 2015).

Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persona o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal DM. N.34/2013.

- d) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2014,2015,2016 (comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima pari ad una volta le n. 5 unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
- e) Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari ad una volta le unità n. 5 stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- f) Il requisito di cui al precedente art.12 co.II lett. c), relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprensente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui

all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice], deve essere dimostrato:

- 1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - 2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- g) Il requisito relativo al fatturato globale d'impresa di cui al precedente art.13 lett. A., deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dal soggetto mandatario.
- h) Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti dal bando, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.
- i) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui all'art. 13 dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- j) nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. c) del codice (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente articolo 13 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Ai fini della comprova dei requisiti l'operatore economico dovrà documentare, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza:

1. quanto ai requisiti relativi ai servizi e ai cd. servizi di punta, di cui, rispettivamente, ai nn. B e C sopraindicati, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto, dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
 - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
2. quanto ai requisiti relativi ai servizi e ai cd. servizi di punta, di cui, rispettivamente, alle lett. B e C sopraindicate, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, i certificati, emessi

da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta approvazione dei servizi di progettazione prestati, dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

3. quanto al requisito di cui alle lett. D e E sopraindicate, la copia del libro unico del lavoro o documentazione equipollente, e/o la copia dei contratti di collaborazione.

ART. 14 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
3. di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di progettazione;
4. di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12 del Codice dei Contratti l'attività progettuale svolta in precedenza;
5. di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti.
6. di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
7. di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
8. di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato in sede di offerta;

ART. 15 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.P, DEI CONSORZI E OPERATORI ECONOMICI STRANIERI

Requisiti di ordine generale — Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate i requisiti di ordine generale, **a pena di esclusione** e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 14 dovranno essere posseduti e rese:

- 1) in caso di R.T.P., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.P. e del consorzio;
- 2) in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- 3) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T.P. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T.P. o del consorzio svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione di tale servizio.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.P.

In ogni caso, la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante sull'intero valore dell'appalto. In ogni caso alle mandanti non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti. In ogni caso, nessuna mandante può possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla mandataria sull'intero valore dell'appalto.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale o di tipo misto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno delle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti riferiti alla categoria principale, ai sensi dell'articolo 48, co. 2, primo periodo, del Codice dei Contratti.

Gli altri requisiti potranno essere posseduti cumulativamente dal R.T.

Il requisito di cui alla lett. C dell'articolo 13 che precede non è frazionabile.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, co. 2, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - decreto 2 dicembre 2016, n. 263. I consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

ARTICOLO 16 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, **NON** è ammesso.

ARTICOLO 17 POLIZZA PER I RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE. POLIZZA RCT/RCO.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile professionale prevista nell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un massimale garantito pari a € 2.0000.000,00.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

ARTICOLO 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, l'offerta è corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In conformità a quanto previsto al punto 4.1 delle linee guida n. 1, di attuazione del Codice dei contratti, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", ed ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Contraente ovvero il Comune di Civitella del Tronto con le eventuali riduzioni ex art. 93 co. 7 del Codice, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della progettazione, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

ARTICOLO 19 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico può procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Il sopralluogo, non obbligatorio, potrà essere svolto dagli operatori economici, presso i luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell'appalto esclusivamente nei giorni 05/10/2017, 10/10/2017, 12/10/2017 e 17/10/2017.

In tali giorni gli operatori interessati ad effettuare il sopralluogo, previa comunicazione scritta da far pervenire alla posta certificata del RUP indicata nell'art.3 che precede il giorno prima della data scelta per il sopralluogo, dovranno trovarsi presso gli Uffici del Comune di Civitella del Tronto, frazione di Villa Passo alle ore 10:00 e saranno quindi accompagnati dal personale dell'ente nella visita ai luoghi di intervento.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione contraente. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione a conferma dell'effettuato sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Libero Professionista ovvero, in caso di società, dal Rappresentante Legale o da un Direttore Tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché socio o dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d'impresе di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato in nome e conto di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti i detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà, in ogni caso, dichiarare:

- di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;
- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione.

ARTICOLO 20 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti esclusivamente in forma scritta da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta certificata indicato nell'art. 3 che precede ovvero tecnico@pec.comunecivitteladeltronto.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della Centrale Unica di Committenza www.unionecomunivalvibrata.it sezione [amministrazione trasparente bandi di gara e contratti](#).

Sul predetto sito internet saranno pubblicate, altresì, con valore di notifica agli effetti di legge, eventuali rettifiche alla documentazione di gara, ove consentito.

Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli eventuali chiarimenti di carattere generale richiesti dai concorrenti, alle convocazioni delle sedute della Commissione giudicatrice saranno tempestivamente pubblicate sul sito della Centrale Unica di Committenza www.unionecomunivalvibrata.it sezione [amministrazione trasparente bandi di gara e contratti](#). e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 21 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nell'articolo 20 del presente disciplinare (Chiarimenti e informazioni), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale di Committenza e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai singoli concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ARTICOLO 22 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (Rappresentante Legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni degli operatori economici in relazione ai requisiti prescritti nel bando di gara e nel presente disciplinare (Modulistica A,B,C,D,E,F), sono redatte utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione contraente, disponibili alla pagina internet www.unionecomunivibrata.it sezione amministrazione trasparente bandi di gara e contratti che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Oltre ai punti a), b) e c), il concorrente dovrà compilare con tutte le informazioni richieste il **Modello di formulario** allegato al presente disciplinare di gara (**Modello G**). Una volta compilato, tale modello deve essere stampato, sottoscritto e allegato ai documenti di gara della busta "A" - Documentazione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice (c.d. "soccorso istruttorio") costituisce causa di esclusione; Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

ARTICOLO 23 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dagli articoli 31, co. 8 e 105 del Codice dei Contratti.

Si precisa, tuttavia, che l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In ogni caso, il subappalto deve rispettare quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 6, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la terna dei subappaltatori e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In tal caso, ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere apposita dichiarazione .

Si precisa che l'operatore economico non può indicare quali subappaltatori soggetti che concorrono alla presente procedura.

La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore dei servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ARTICOLO 24 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00), ai sensi e con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015, ovvero:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG n. 7186862224 della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

(per i soli operatori esteri)

- Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Corso n.232 00186 Roma (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788) (CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG 7186862224, che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente non presenti il documento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice, secondo quanto previsto dal successivo articolato denominato disciplina del soccorso istruttorio per la regolarizzazione.

Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla gara.

ARTICOLO 25 TERMINI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni richieste, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante)** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/10/2017 esclusivamente al Protocollo Generale della Centrale di Committenza** Unione dei Comuni città territorio sita in via Aldo Fabrizi n. 2 Sant'Omero (TE).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. ***La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.***

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 **esclusivamente al Protocollo Generale della Centrale di Committenza** Unione dei Comuni città territorio sita in via Aldo Fabrizi n. 2 Sant'Omero (TE) e comunque entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 25/10/2017 a pena di esclusione.**

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato come sopra specificato, a pena di esclusione, deve recare all'esterno le informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura

“ offerta per la gara di appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della fortezza borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud. CUP B72C16000130001 - CIG 7186862224

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa/professionisti, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse, sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e non trasparenti, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”

“B – Offerta tecnica”

“C – Offerta economica e temporale”

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo e alle tempistiche poste a base di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione (Modello A), sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che, a pena di esclusione:

1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

2.1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti nell'art. 80, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2.2 di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80, co. 2 del Codice e precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto.

2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80, co. 4 del Codice e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 01/06/2015. Le disposizioni di cui all'art. 80, co. 4 del Codice non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.4 di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];

(oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [inserire riferimenti n., data, ecc.]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di

cui all'art. 67, lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. [N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta alcuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

(oppure)

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

2.5 che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;

2.6 di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[Si precisa che:

1. le attestazioni di cui ai succitati punti 2.1., 2.2, 2.3.,2.4., 2.5. e 2.6. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui ai succitati punti 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. le attestazioni di cui al succitato p.to 2.1. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 co. 3 del Codice - anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara- e cioè:

- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- per altri tipi di società e consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal Legale Rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal Legale Rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione].

3. Dichiarazione sostitutiva (Modello C), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b. indica l'Albo o Ordine professionale nel cui registro è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (num. e data), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- c. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- d. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, co. 3 del Codice ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e. attesta:
 - di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio dell'importo a base di gara ovvero almeno € 306.032,42 (trecentoseimilatrentadueuro/42) IVA ed oneri esclusi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 co. 4 , lett. a) ed Allegato XVII-parte I del Codice, nonché Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1.;
 - l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, co. 5 ed Allegato XVII-parte II del Codice, nonché Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1 per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie :

ID	Importo lavori richiesto ≥	(In caso di Raggruppamento) Indicazione componente	Importo dei lavori
E.22	≥ € 1750.000,00		
S.04	≥ € 700.000,00		
IA.03	≥ € 400.000,00		

- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

ID opere	Servizi	Imp. lavori richiesto \geq	(In caso di Raggruppam.)	Servizio (descriz. del serv.)	Committente	Importo dei lavori relativi ai servizi svolti (€)
			Indicazione componente			
E.22	1° servizio	$\geq \text{€} \dots\dots$				
	2° servizio					
S.04	1° servizio	$\geq \text{€} \dots\dots$				
	2° servizio					
IA.03	1° servizio	$\geq \text{€} \dots\dots$				
	2° servizio					

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico;
- Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari alle cinque unità stimate nel bando e presente disciplinare per lo svolgimento dell'incarico da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

4. PASSOE, di cui all'art. 2, co. 3.2 della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP relativo al concorrente;

5. Dichiarazione sostitutiva (Modello D) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- delle modalità utilizzate per la valutazione dei compensi posti a base di gara;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- b) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente Disciplinare di gara.

6. Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e segg. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93, co. 8, del Codice.

7. Dichiarazione sostitutiva (Modello E) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC, di posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, CNP, EPAP, EPPI e INARCASSA, competenti per territorio, se ed in quanto ricorrenti, nonché, in caso di raggruppamento temporaneo, ruoli e quote di partecipazione;
- c. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure)
 - c) non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
 - d) dichiara, ove intenda ricorrervi, ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, le parti per le quali intende ricorrere al subappalto e indica la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, co. 6, del Codice medesimo per i servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione e nei limiti di cui all'art.31 comma 8 dlgs 50/2016;
 - e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

8. Ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di € 20,00 (euro venti/00) di cui all'articolo 24 del presente Disciplinare. La mancata comprova di detto pagamento è causa di esclusione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI [par. da 10. a 25.]

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per cui il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
12. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

13. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
14. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
16. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE NON ancora costituiti

17. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
19. dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
20. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
23. copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

24. il Documento di Gara Unico Europeo (cd. DGUE), redatto in conformità al modello di formulario proposto tra gli allegati (Modello G). Tale documento va inserito nella busta “A”.
25. Il concorrente può inserire all'interno della busta “A - Documentazione amministrativa”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 che precedono, ferma restando la comprova da effettuarsi sul sistema AVCPass. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B - Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, suddivisa in paragrafi e dovrà trattare gli elementi come riportato a seguire.

Per la valutazione ai sensi del Criterio A (sub-criteri A1, A2, A3) (livello di capacità allo svolgimento del servizio in base alla presentazione di n. due servizi di progettazione affini e attinenti i requisiti del bando):

- **Un Fascicolo per ciascun servizio di progettazione** espletato e relativo a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (documentazione illustrativa ed anche grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering). La documentazione richiesta deve essere predisposta, per ciascun intervento, in massimo n. 4 Tavole in formato A3 e n. 2 Cartelle descrittive formato A4, (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere Arial 11 o Times New Roman 12, nel computo delle cartelle non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice. La documentazione sarà firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri. Per ciascuno dei servizi presentati dovrà essere indicato: il committente, il tipo di servizio svolto (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione), l'identificazione del relativo lavoro (con relativa ubicazione), gli ID-opera (o classi e categorie ex L.143/49) di riferimento. Ciascuno dei servizi dovrà essere relativo almeno all'ID-opera prevalente (ovvero ad equipollenti classi e categorie ex L.143/1949); in sede di valutazione si terrà positivamente conto del grado di analogia per categoria con le caratteristiche del lavoro cui attiene il presente affidamento;

Per la valutazione ai sensi del Criterio B (sub-criteri B1, B2, B3) (Adeguatezza della metodologia di svolgimento del servizio desunta dalla specificità dell'appalto anche in relazione ai modelli organizzativi proposti dal concorrente):

- **Relazione metodologica** sullo svolgimento dell'incarico e su eventuali prestazioni aggiuntive proposte dal concorrente, contenente anche eventualmente grafici, schemi e fotografie, **costituita da non più di 16 Cartelle descrittive formato A4, (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere Arial 11 o Times New Roman 12).**

Sia la relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico che le proposte di prestazioni aggiuntive debbono far riferimento al servizio specifico in affidamento. La relazione tecnica illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, secondo quanto riportato al precedente capitolo 6 (Criterio B - sub-criteri B1, B2,B3).

- **La relazione metodologica di cui al Criterio B dovrà contenere: le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico**, dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, secondo quanto al Capitolo 6 e dovrà essere **composta almeno dai seguenti tre paragrafi:**

1. **Qualità, intelligibilità e valore della restituzione del rilievo geometrico, Architettonico e topografico, il rilievo dello stato del degrado e di danno, il rilievo materico costruttivo, la caratterizzazione meccanica dei materiali:** al fine di rendere una documentazione non solo agli scopi esclusivi della progettazione in oggetto, bensì restituire quelle informazioni utili al piano della conoscenza e futuro monitoraggio del patrimonio indagato. Sarà ulteriore prerogativa di merito, l'elencazione dei rilievi che saranno realizzati a cura del concorrente, qualora aggiudicatario; l'acquisizione attraverso le investigazioni previste, deve consentire la adeguata e dettagliata conoscenza necessaria finalizzata alla scelta e dimensionamento degli interventi opportuni, sia di carattere strutturale che architettonico. Pertanto, le fasi operative dedicate ai rilievi e monitoraggi, permetteranno di far acquisire valore aggiunto, attraverso la restituzione degli elaborati nella forma più completa perché siano garantite: il livello di conoscenza più elevato, la strategia di prevenzione e di manutenzione, tali che l'intero processo conoscitivo sia quindi finalizzato ad acquisire le informazioni necessarie allo sviluppo di una programmazione temporale e finanziaria delle operazioni di manutenzione. Sarà ulteriore prerogativa di merito, l'elencazione delle analisi, degli accertamenti (rilievo grafico, mappatura del degrado, investigazioni strutturali etc) e delle indagini conoscitive che saranno realizzate a cura del concorrente, qualora aggiudicatario;

2. **Valore tecnico delle scelte progettuali:** adozione di soluzioni progettuali e tecnologie e/o materiali capaci di assolvere ai requisiti di salvaguardia e tutela del bene, tali da migliorare i processi di restauro, consolidamento e messa in sicurezza, che si integrino al meglio con il bene da tutelare e valorizzare, ovvero che consenta una migliore integrazione e compatibilità con l'esistente; l'adozione di metodologie, tecnologie e/o materiali tali da abbattere gli impatti delle lavorazioni verso la varie componenti architettoniche, nonché per la valorizzazione del pregio delle soluzioni adottate per la salvaguardia e la conservazione dell'intero complesso;

3. **Metodologie delle caratteristiche architettoniche e di pregio per gli aspetti di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e storico:** l'adozione di metodologie, tecnologie e/o materiali tali da abbattere gli impatti delle lavorazioni verso la varie componenti architettoniche, nonché per la valorizzazione del pregio delle soluzioni adottate per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale e storico del complesso monumentale, ottimizzazione dell'organizzazione delle lavorazioni, introduzione di interventi di compensazione per ottimizzare gli effetti e la durabilità delle lavorazioni anche in fase di esercizio.

Il **fascicolo A** e la **relazione metodologica B** dovranno contenere una copertina o frontespizio in cui siano indicati, oltre all'identificazione dell'affidamento per cui si concorre, la completa identificazione del concorrente ed il titolo "FASCICOLO PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL CRITERIO A" ovvero "RELAZIONE METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL CRITERIO B"; ciascun foglio dovrà essere numerato con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione).

Gli elaborati dovranno essere consegnati in n.1 copia cartacea a colori e su supporto digitale (i file in formato pdf).

In merito alle formalità della documentazione:

- **fascicolo A** e **relazione metodologica B** dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal concorrente sulla copertina o frontespizio e sull'ultima pagina;
- l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal L.R. per i soggetti in forma societaria, dal capogruppo mandatario in caso di RT o consorzi già costituiti, da tutti i componenti in caso di RTP da costituire.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «Offerta economica-temporale».

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE I DOCUMENTI CONTENENTI RIFERIMENTI ECONOMICI E TEMPORALI NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

Nella busta “C - Offerta Economica e Temporale” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo e di tempo, predisposta secondo il **Modello F**, allegato al presente disciplinare di gara e contenente, in particolare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Criterio C) :

da un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese, in misura comunque non superiore al 20 % dell'importo soggetto a ribasso;

Criterio D):

da un ribasso percentuale da applicare alle tempistiche fissate per le fasi progettuali, in cifre e lettere con entità massima pari al 5% (cinque-per-cento);

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal L.R. per i soggetti in forma societaria, dal Capogruppo mandatario in caso di R.T. o Consorzi già costituiti; da tutti i componenti in caso di R.T.P. da costituire.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

I criteri operativi e motivazionali in base ai quali opererà la Commissione giudicatrice sono riportati in dettaglio all'art.6 del presente disciplinare.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La prima seduta pubblica avrà luogo nella sede della Centrale Unica di Committenza in via Aldo Fabrizi n. 2 Sant'Omero (TE) in data che sarà comunicata con congruo anticipo, all'indirizzo p.e.c. indicato da ciascun concorrente (la cui piena funzionalità è a responsabilità del concorrente) e vi potranno partecipare, con diritto alla verbalizzazione, i Legali Rappresentanti dei concorrenti in forma societaria, i soggetti facenti parte di R.T.P., i concorrenti in forma singola, ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai soggetti succitati. Le operazioni di gara potranno comunque essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, in caso di necessità.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede -salvo indisponibilità della stessa-, all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo p.e.c., con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, nella prima seduta si procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa;
- se occorre, a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, i necessari chiarimenti ed integrazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e alla loro siglatura.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche ammesse, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .

Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche e temporali, secondo i criteri e le modalità di cui al presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, co. 3 del Codice, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta, con la seguente procedura:

A. iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte migliori e con eguale punteggio, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte identiche, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

B. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera A), di presentare le giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;

C. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

D. la Stazione appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica o avvalendosi della stessa Commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;

E. ove ritenuto necessario, la Stazione appaltante può richiedere all'offerente integrazioni e/o chiarimenti ai giustificativi resi, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle integrazioni;

F. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

G. la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:

- non presenti le giustificazioni entro i termini di cui alle lettere C) ed E) che precedono;
- non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera F);
- la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni suddette, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria definitiva.

Nell'attribuzione dei punteggi, nel calcolo delle medie, nelle riparametrazioni ed in generale, in ogni operazione di tipo matematico, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali; il secondo decimale viene arrotondato all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a cinque.

ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R ABRUZZO - L'AQUILA, via Salaria Antica Est 27 cpa 67100.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; del pari è di trenta giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento di esclusione e/ di aggiudicazione.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di TERAMO o comunque quello territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai fini di quanto precede, sono considerati indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara le dichiarazioni e gli elementi di cui ai precedenti articoli:

- art. 25.1. (nonché 25.1.1. o 25.1.2., nel caso, rispettivamente di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari o soggetti aderenti a contratti di rete)
- art. 25.2. (tutti i punti: 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.)
- art. 25.3. (tutte le lettere a., b., c., d., e., complete di ogni dichiarazione richiesta)
- art. 25.5. (lettere a., b.)

- art. 25.6.
- art. 25.7.lett.d.
- art. 25.8.

e, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

- artt. 25.10. - 25.11. - 25.12. - 25.13. - 25.14. - 25.15. - 25.16. - 25.17. - 25.18. - 25.19. - 25.20. - 25.21. - 25.22. - 25.23., nonché l'allegazione, qualora richiesta dal presente disciplinare di gara in relazione a dichiarazioni o elementi elencati nel presente paragrafo, di copia fotostatica di un documento d'identità del relativo sottoscrittore.

In caso di mancata o incompleta resa di uno dei suddetti elementi o dichiarazioni, la Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, a:

- richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione o dell'elemento, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.

Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali la Stazione appaltante assegna al concorrente interessato un termine non superiore a dieci giorni; qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione mancante o incompleta o non integri l'elemento essenziale mancante, sarà escluso dalla gara.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- a) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte giudicate anormalmente basse;
- d) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- e) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- f) le offerte che siano sottoposte a condizione;
- g) le offerte che sostituiscano e/o modifichino le condizioni stabilite nel bando di gara e disciplinare;
- h) le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora il concorrente non abbia presentato la ricevuta del versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00), di cui all'art.24 del presente disciplinare di gara, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal presente articolo 28. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC deve comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato escluso dalla gara.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 30 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni di cui al dlgs n. 50/2016 e alle Linee Guida n. 1 di attuazione del dlgs n.50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito

- ALLEGATO 1. Schema di Contratto;
- ALLEGATO 2. Determinazione dei corrispettivi con elenco prestazioni
- ALLEGATO 3. Studio di fattibilità e relativi allegati;
- ALLEGATI 4 -10. Modulistica (Modelli A,B,C,D,E,F,G)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Fabrizio Verticelli

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

F.to Ing. Dalila Pulcini

